



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, 09 giugno 2020

**Il Responsabile dell'Albo  
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche**  
Sig. Nicola Lacalamita

**N. 215 del 09 giugno 2020  
del Registro delle Determinazioni**

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)			
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	
	<input type="checkbox"/>	Ufficio Bonifica e Pianificazione	
	<input type="checkbox"/>	Ufficio Rifiuti	
Tipo materia	<input type="checkbox"/>	P.O. FESR 2007 - 2013	
	<input type="checkbox"/>	Fondi FSC/APQ Ambiente	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	
Privacy	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 090/DIR/2020/00215

**OGGETTO:** Determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a tutti i comuni della Regione Puglia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020. Annullamento e contestuale rettifica e sostituzione delle determinazioni dirigenziali nn. 79, 80, 81, 82, 83, 84 del 10.03.2020 e n. 117 del 23.04.2020.

Il giorno nove del mese di giugno anno 2020, nella sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in Bari, Via Gentile n°52

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto <<Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" Approvazione Atto di Alta Organizzazione>>;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, con cui l'Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

**VISTI:**

- l'art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;

**CONSIDERATO** che,

- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
- l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 205, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della L. n. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

- all'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
- in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

<b>Livello di raccolta differenziata</b>	<b>Importo tributo €/t</b>	
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75

**Vista** la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) "appare rispondente alle finalità



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

del sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”, statuendo, per l’effetto, in ordine all'applicabilità dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all'esito dei trattamenti ivi svolti;

**Considerato che,**

con la succitata pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito che “l’art. 3, c. 40, della legge n. 549 del 1995 va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”- pur riconoscendo in maniera esplicita che “tale interpretazione dimostra però inesorabilmente la portata anacronistica della disposizione - perché finisce per premiare i processi di trattamento dei rifiuti da cui si originano porzioni di R.B.D., condotti in impianti a tecnologia complessa (T.M.B.) che, attualmente, sono obbligatori per legge” - “ed il mancato coordinamento tra la normativa tributaria e quella ambientale”;

**Vista** la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 con cui la Giunta Regionale, al fine di conformare l’attività amministrativa all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella succitata pronuncia, ha stabilito *“di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall’anno 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge 549/1995”*;

**Viste** le Determinazioni dirigenziali n. 79, 80, 81, 82, 83 e 84 del 10.03.2020 aventi ad oggetto la "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2020 a ciascun comune" delle province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto”, con le quali veniva determinato l’importo da versare in accordo alle disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, facendo salva l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 40, della L. n. 549/1995 a seguito della attestazione, ricevuta dai gestori degli impianti di smaltimento, che la porzione di rifiuto smaltita in discarica costituisca “il prodotto di impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 117 del 24.04.2020 avente ad oggetto "Rettifica determinazioni dirigenziali n. 79, 81, 82, 83 e 84 del 10.03.2020 "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a tutti i comuni della Regione Puglia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020";

**Considerato che,**

a fronte delle difficoltà rappresentate dai gestori degli impianti di discarica sulle modalità di applicazione dell'ecotassa e delle contestazioni manifestate da molti Comuni in relazione alla mancata preventiva applicazione della riduzione al 20% prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/195 in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 al fine di conformare l'attività amministrativa all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020, l'Amministrazione regionale, in data 01.04.2020, ha avviato un procedimento volto a sciogliere i nodi interpretativi derivanti dal mancato coordinamento legislativo tra normativa tributaria e normativa ambientale, al fine di addivenire ad una soluzione che, nel rispetto di entrambe le normative, tenesse conto delle istanze delle Amministrazioni Comunali al riconoscimento della riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 "per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica" e, al contempo, delle difficoltà riscontrate dai gestori degli impianti di discarica nella determinazione dell'importo da versare a titolo di pagamento del tributo speciale in assenza di una dichiarazione da parte dei gestori degli impianti di trattamento che attestasse che il rifiuto conferito costituisse "il prodotto di operazioni preordinate allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”;

**Visto** il verbale dell'11 maggio 2020 relativo all'incontro tenutosi tra il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, la Dirigente della Sezione Finanze, il Dirigente del Servizio Tributi Propri della Sezione Finanze, l'Avvocatura regionale, il Presidente e il Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti (AGER),



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

l'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, in relazione alla determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

**Vista** la D.G.R. n. 718 del 19.05.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale ha adottato le linee guida per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto a partire dall'anno 2020 in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020 e nel rispetto delle disposizioni recate dalla normativa tributaria sulle modalità di versamento del tributo speciale e sulla presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori degli impianti di smaltimento nonché delle disposizioni recate dalla normativa ambientale, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla determinazione del tributo;

**Vista** la nota prot. n. 4369 del 28.05.2020 con cui Ager trasmetteva alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche apposita attestazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativa al primo quadrimestre dell'anno in corso, dell'impiantistica in esercizio sul territorio regionale con indicazione degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, effettuano trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentono, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica e, al contempo, dei Comuni che conferiscono i propri rifiuti urbani presso i suddetti impianti, dando altresì atto dei casi e dei periodi in cui ogni impianto ha provveduto ad avviare a smaltimento tutto il rifiuto prodotto all'esito delle operazioni di trattamento ovvero ad avviare a recupero energetico la frazione secca combustibile;

**CONSIDERATO** che, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018, art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018 e art. 3, c. 40, L. n. 549/1995], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t		20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98	€/t 6,196
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82	€/t 5,164



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07	€/t 3,614
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49	€/t 3,098
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91	€/t 2,582
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33	€/t 2,066
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75	€/t 1,55

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 16789 - 46 del 12.03.2020, ARPA Puglia trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione integrativa inviata dai Comuni successivamente all'adozione dei su indicati atti dirigenziali del 10.03.2020;
- con successiva nota prot. n. 23728 - 46 del 17.04.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ARPA Puglia trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione integrativa inviata dai Comuni successivamente all'adozione dei su indicati atti dirigenziali del 10.03.2020;

Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell'istruttoria espletata da questa Sezione con il supporto dell'Osservatorio regionale rifiuti, si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2020 per tutti i Comuni pugliesi, riconoscendo in via preventiva la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, secondo la seguente tabella sul presupposto che, dall'attestazione trasmessa da AGER emerge che alla data del 30.04.2020, tutti i Comuni conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati (RUR) presso impianti complessi che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

rifiuto urbano indifferenziato, "effettuano trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentono, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica":

<b>Pr. BARI</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>			
<b>ARO 1</b>			
Bitonto	32,08	30,98	<b>6,196</b>
Corato	75,59	15,49	<b>3,098</b>
Molfetta	70,34	18,07	<b>3,614</b>
Ruvo di Puglia	74,68	18,07	<b>3,614</b>
Terlizzi	70,48	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 2</b>			
Binetto	75,24	15,49	<b>3,098</b>
Bitetto	78,00	15,49	<b>3,098</b>
Bitritto	82,94	12,91	<b>2,582</b>
Giovinazzo	73,31	18,07	<b>3,614</b>
Modugno	70,74	18,07	<b>3,614</b>
Palo del Colle	78,53	15,49	<b>3,098</b>
Sannicandro di Bari	72,61	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 3</b>			
Bari	43,31	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 4</b>			
Altamura	68,70	18,07	<b>3,614</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Cassano delle Murge	71,69	18,07	<b>3,614</b>
Gravina in Puglia	71,30	18,07	<b>3,614</b>
Grumo Appula	75,53	15,49	<b>3,098</b>
Poggiorsini	71,06	18,07	<b>3,614</b>
Santeramo in Colle	75,70	15,49	<b>3,098</b>
Toritto	75,42	15,49	<b>3,098</b>
<b>ARO 5</b>			
Acquaviva delle Fonti	73,11	18,07	<b>3,614</b>
Adelfia	67,25	18,07	<b>3,614</b>
Casamassima	74,73	18,07	<b>3,614</b>
Gioia del Colle	75,18	15,49	<b>3,098</b>
Sammichele di Bari	72,96	18,07	<b>3,614</b>
Turi	79,60	15,49	<b>3,098</b>
<b>ARO 6</b>			
Alberobello	67,79	18,07	<b>3,614</b>
Castellana Grotte	29,79	30,98	<b>6,196</b>
Locorotondo	76,81	15,49	<b>3,098</b>
Noci	72,78	18,07	<b>3,614</b>
Putignano	67,18	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 7 "Entrotterra Pianura"</b>			
Capurso	75,98	15,49	<b>3,098</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Cellamare	79,10	15,49	<b>3,098</b>
Noicattaro	76,59	15,49	<b>3,098</b>
Rutigliano	80,99	12,91	<b>2,582</b>
Triggiano	67,30	18,07	<b>3,614</b>
Valenzano	56,97	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 8</b>			
Conversano	66,90	18,07	<b>3,614</b>
Mola di Bari	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Monopoli	37,70	30,98	<b>6,196</b>
Polignano a Mare	58,43	30,98	<b>6,196</b>
<b>Pr. BAT</b>	<b>RD</b>	<b>Ecotassa 2020</b>	<b>20% dell'ammontare del</b>
<b>ARO/Comuni</b>	<b>(percentuale)</b>	<b>(euro/tonnellata)</b>	<b>tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40,</b>
<b>ARO 1</b>			<b>della legge n. 549/1995</b>
			<b>(euro/tonnellata)</b>
Barletta	70,10	18,07	<b>3,614</b>
Bisceglie	63,39	30,98	<b>6,196</b>
Trani	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 2</b>			
Andria	63,11	30,98	<b>6,196</b>
Canosa di Puglia	63,39	30,98	<b>6,196</b>
Minervino Murge	47,28	30,98	<b>6,196</b>
Spinazzola	55,81	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 3</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Margherita di Savoia	41,97	30,98	<b>6,196</b>
San Ferdinando di Puglia	53,00	30,98	<b>6,196</b>
Trinitapoli	49,39	30,98	<b>6,196</b>
<b>Pr. BRINDISI</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>			
<b>ARO1 (Brindisi Ovest)</b>			
Ceglie Messapica	53,48	30,98	<b>6,196</b>
Erchie	74,95	18,07	<b>3,614</b>
Francavilla Fontana	60,65	30,98	<b>6,196</b>
Latiano	76,43	15,49	<b>3,098</b>
Oria	71,62	18,07	<b>3,614</b>
San Michele Salentino	70,59	18,07	<b>3,614</b>
San Pancrazio Salentino	68,45	18,07	<b>3,614</b>
Torre Santa Susanna	71,19	18,07	<b>3,614</b>
Villa Castelli	63,56	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO2 (Brindisi Sud)</b>			
Brindisi	49,97	30,98	<b>6,196</b>
Cellino San Marco	31,50	30,98	<b>6,196</b>
Mesagne	72,62	18,07	<b>3,614</b>
San Donaci	65,76	18,07	<b>3,614</b>
San Pietro Vernotico	31,86	30,98	<b>6,196</b>
Torchiarolo	50,52	30,98	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

<b>ARO3 (Brindisi Nord)</b>			
Carovigno	38,28	30,98	<b>6,196</b>
Cisternino	71,19	18,07	<b>3,614</b>
Fasano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Ostuni	62,18	30,98	<b>6,196</b>
San Vito dei Normanni	65,63	18,07	<b>3,614</b>
<b>Pr. FOGGIA</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>			
<b>ARO 1</b>			
Manfredonia	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Mattinata	46,46	30,98	<b>6,196</b>
Monte Sant'Angelo	46,44	30,98	<b>6,196</b>
Vieste	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Zapponeta	70,20	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 2</b>			
Carapelle	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Cerignola	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Ordona	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Orta Nova	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Stornara	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Stornarella	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 3</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Foggia	26,75	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 4</b>			
Apricena	66,18	18,07	<b>3,614</b>
Chieuti	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Lesina	35,52	30,98	<b>6,196</b>
Poggio Imperiale	65,17	18,07	<b>3,614</b>
Rignano Garganico	37,02	30,98	<b>6,196</b>
San Paolo di Civitate	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
San Severo	48,56	30,98	<b>6,196</b>
Serracapriola	66,16	18,07	<b>3,614</b>
Torremaggiore	55,82	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 5</b>			
Cagnano Varano	49,77	30,98	<b>6,196</b>
Carpino	7,71	30,98	<b>6,196</b>
Ischitella	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Isole Tremiti	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Peschici	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Rodi Garganico	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
San Giovanni Rotondo	64,47	30,98	<b>6,196</b>
San Marco in Lamis	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
San Nicandro Garganico	52,60	30,98	<b>6,196</b>
Vico del Gargano	56,61	30,98	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

<b>ARO 6</b>			
Carlantino	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Casalnuovo Monterotaro	65,14	18,07	<b>3,614</b>
Casalvecchio di Puglia	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Castelnuovo della Daunia	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Celenza Valfortore	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Motta Monte Corvino	62,96	30,98	<b>6,196</b>
Pietra Monte Corvino	73,10	18,07	<b>3,614</b>
San Marco la Catola	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Volturara Appula	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Volturino	65,43	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 7</b>			
Alberona	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Biccari	60,46	30,98	<b>6,196</b>
Castelluccio Valmaggiore	64,52	30,98	<b>6,196</b>
Celle di San Vito	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Faeto	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Lucera	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Orsara di Puglia	11,46	30,98	<b>6,196</b>
Roseto Valfortore	64,47	30,98	<b>6,196</b>
Troia	70,84	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 8</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Accadia	56,00	30,98	<b>6,196</b>
Anzano di Puglia	68,00	18,07	<b>3,614</b>
Ascoli Satriano	64,46	30,98	<b>6,196</b>
Bovino	49,61	30,98	<b>6,196</b>
Candela	76,41	15,49	<b>3,098</b>
Castelluccio dei Sauri	65,51	18,07	<b>3,614</b>
Deliceto	67,49	18,07	<b>3,614</b>
Monteleone di Puglia	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Panni	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Rocchetta Sant'Antonio	68,41	18,07	<b>3,614</b>
Sant'Agata di Puglia	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
<b>Pr. LECCE</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>			
<b>ARO 1 (ex ATO LE/1)</b>			
Campi Salentina	72,90	18,07	<b>3,614</b>
Guagnano	71,99	18,07	<b>3,614</b>
Novoli	70,50	18,07	<b>3,614</b>
Salice Salentino	76,56	15,49	<b>3,098</b>
Squinzano	69,07	18,07	<b>3,614</b>
Surbo	76,78	15,49	<b>3,098</b>
Trepuzzi	71,04	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 2 (ex ATO LE/1)</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Calimera	40,43	30,98	<b>6,196</b>
Caprarica di Lecce	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Castri di Lecce	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Cavallino	36,46	30,98	<b>6,196</b>
Lizzanello	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Melendugno	22,48	30,98	<b>6,196</b>
San Cesario di Lecce	70,71	18,07	<b>3,614</b>
San Donato di Lecce	30,46	30,98	<b>6,196</b>
San Pietro in Lama	39,96	30,98	<b>6,196</b>
Vernole	29,05	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 3 (ex ATO LE/1)</b>			
Arnesano	66,16	18,07	<b>3,614</b>
Carmiano	67,34	18,07	<b>3,614</b>
Copertino	73,23	18,07	<b>3,614</b>
Lequile	68,17	18,07	<b>3,614</b>
Leverano	73,08	18,07	<b>3,614</b>
Monteroni di Lecce	58,28	30,98	<b>6,196</b>
Porto Cesareo	64,56	30,98	<b>6,196</b>
Veglie	29,05	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 4 (ex ATO LE/1)</b>			
Lecce	62,58	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 5 (ex ATO LE/2)</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Bagnolo del Salento	37,52	30,98	<b>6,196</b>
Cannole	26,61	30,98	<b>6,196</b>
Carpignano Salentino	31,17	30,98	<b>6,196</b>
Castrignano Dei Greci	23,15	30,98	<b>6,196</b>
Corigliano d'Otranto	65,26	18,07	<b>3,614</b>
Cursi	26,45	30,98	<b>6,196</b>
Galatina	75,22	15,49	<b>3,098</b>
Martano	26,07	30,98	<b>6,196</b>
Martignano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Melpignano	57,74	30,98	<b>6,196</b>
Palmariggi	27,36	30,98	<b>6,196</b>
Sogliano Cavour	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Soletto	24,11	30,98	<b>6,196</b>
Sternatia	24,20	30,98	<b>6,196</b>
Zollino	42,28	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 6 (ex ATO LE/2)</b>			
Alezio	72,99	18,07	<b>3,614</b>
Aradeo	72,99	18,07	<b>3,614</b>
Collepasso	76,86	15,49	<b>3,098</b>
Galatone	67,68	18,07	<b>3,614</b>
Nardò	71,84	18,07	<b>3,614</b>
Neviano	68,87	18,07	<b>3,614</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Sannicola	67,61	18,07	<b>3,614</b>
Secli	69,98	18,07	<b>3,614</b>
Tuglie	68,26	18,07	<b>3,614</b>
<b>ARO 7 (ex ATO LE/2)</b>			
Andrano	39,41	30,98	<b>6,196</b>
Botrugno	26,00	30,98	<b>6,196</b>
Castro	26,56	30,98	<b>6,196</b>
Cutrofiano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Diso	47,11	30,98	<b>6,196</b>
Giuggianello	37,37	30,98	<b>6,196</b>
Giurdignano	35,38	30,98	<b>6,196</b>
Maglie	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Minervino di Lecce	39,66	30,98	<b>6,196</b>
Muro Leccese	36,32	30,98	<b>6,196</b>
Nociglia	22,15	30,98	<b>6,196</b>
Ortelle	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Otranto	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Poggiardo	64,56	30,98	<b>6,196</b>
San Cassiano	24,95	30,98	<b>6,196</b>
Santa Cesarea Terme	30,50	30,98	<b>6,196</b>
Sanarica	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Scorrano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Spongano	33,94	30,98	<b>6,196</b>
Supersano	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Surano	33,75	30,98	<b>6,196</b>
Uggiano La Chiesa	27,23	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 8 (EX ATO LE/3)</b>			
Alessano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Castrignano del Capo	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Corsano	34,88	30,98	<b>6,196</b>
Gagliano del Capo	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Morciano di Leuca	38,38	30,98	<b>6,196</b>
Patù	28,49	30,98	<b>6,196</b>
Salve	42,00	30,98	<b>6,196</b>
Tiggiano	40,18	30,98	<b>6,196</b>
Tricase	35,66	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 9 (EX ATO LE/3)</b>			
Casarano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Matino	57,85	30,98	<b>6,196</b>
Miggiano	27,93	30,98	<b>6,196</b>
Montesano Salentino	25,83	30,98	<b>6,196</b>
Parabita	49,67	30,98	<b>6,196</b>
Ruffano	43,51	30,98	<b>6,196</b>
Specchia	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

<b>ARO 10 (EX ATO LE/3)</b>			
Acquarica del Capo Presicce	21,44	30,98	<b>6,196</b>
Taurisano	28,46	30,98	<b>6,196</b>
Ugento	21,99	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 11 (EX ATO LE/3)</b>			
Alliste	51,33	30,98	<b>6,196</b>
Gallipoli	55,31	30,98	<b>6,196</b>
Melissano	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
Racale	67,22	18,07	<b>3,614</b>
Taviano	50,86	30,98	<b>6,196</b>
<b>Pr. TARANTO</b>	<b>RD (percentuale)</b>	<b>Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>			
<b>ARO 1</b>			
Taranto	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 2</b>			
Crispiano	73,8	18,07	<b>3,614</b>
Laterza	72,00	18,07	<b>3,614</b>
Martina Franca	73,96	18,07	<b>3,614</b>
Mottola	69,01	18,07	<b>3,614</b>
Palagianello	70,97	18,07	<b>3,614</b>
Statte	47,05	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 3</b>			



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Castellaneta	61,35	30,98	<b>6,196</b>
Ginosa	70,74	18,07	<b>3,614</b>
Massafra	68,20	18,07	<b>3,614</b>
Palagiano	56,64	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 4</b>			
Carosino	73,49	18,07	<b>3,614</b>
Faggiano	76,78	15,49	<b>3,098</b>
Grottaglie	28,22	30,98	<b>6,196</b>
Monteiasi	67,01	18,07	<b>3,614</b>
Montemesola	83,31	12,91	<b>2,582</b>
Monteparano	68,24	18,07	<b>3,614</b>
Roccaforzata	Non Validabile	30,98	<b>6,196</b>
San Giorgio Jonico	74,70	18,07	<b>3,614</b>
San Marzano di San Giuseppe	47,40	30,98	<b>6,196</b>
<b>ARO 5</b>			
Avetrana	62,44	30,98	<b>6,196</b>
Fragagnano	83,37	12,91	<b>2,582</b>
Leporano	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Lizzano	62,90	30,98	<b>6,196</b>
Manduria	Non pervenuta	30,98	<b>6,196</b>
Maruggio	76,18	15,49	<b>3,098</b>
Pulsano	12,46	30,98	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Sava	64,77	30,98	<b>6,196</b>
Torricella	63,09	30,98	<b>6,196</b>

Resta fermo che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta con D.G.R. n. 718 del 19.05.2020, la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, riconosciuta in via preventiva con il presente atto, non potrà essere applicata in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto si trovi nelle condizioni di non poter effettuare un ciclo di trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, condizione che, sulla scorta della comunicazione trasmessa da Ager [prot. n. 4369 del 28.05.2020] risulta già occorsa (o registrata) nel primo trimestre dell'anno corrente in relazione ad alcuni impianti di trattamento e per determinati periodi di tempo, come puntualmente indicati nel prospetto allegato alla suddetta comunicazione.

In tali ipotesi, come stabilito con DGR n. 718 del 19.05.2020, Ager provvederà a dare comunicazione della carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, c. 40 della L. n. 549/1995 ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche - indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare un ciclo di trattamento idoneo a consentire, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare il suddetto trattamento e la data da cui esso è stato ripristinato.

Questa Sezione provvederà a rideterminare l'importo dovuto per l'anno 2020 entro il 30 giugno dell'anno successivo sulla scorta della certificazione riepilogativa trasmessa da AGER contenente la chiara evidenza per ciascun comune interessato delle variazioni intervenute presso gli impianti di trattamento, con riferimento all'intervallo di tempo e ai quantitativi di rifiuti a cui non è stato possibile applicare la tariffa ridotta

Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti determinazioni dirigenziali n. 79, 80, 81, 82, 83, 84 del 10.03.2020 e n. 117 del 23.04.2020 "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a tutti i comuni della Regione Puglia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020".



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto nell'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria  
Il Dirigente della Sezione  
Ing. Giovanni Scannicchio

**DETERMINA**

- di fare proprie le risultanze istruttorie riportate in premessa;
- il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto per l'anno 2020 per tutti i Comuni pugliesi riconoscendo in via preventiva l'applicazione della riduzione prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, come riportato nella seguente tabella, sul presupposto che, dall'attestazione trasmessa da AGER emerge che alla data del 30/04/2020, tutti i Comuni conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati (RUR) presso impianti complessi che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, "effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica":

<b>Pr. BARI</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO 1</b>	



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Bitonto	6,196
Corato	3,098
Molfetta	3,614
Ruvo di Puglia	3,614
Terlizzi	3,614
<b>ARO 2</b>	
Binetto	3,098
Bitetto	3,098
Bitritto	2,582
Giovinazzo	3,614
Modugno	3,614
Palo del Colle	3,098
Sannicandro di Bari	3,614
<b>ARO 3</b>	
Bari	6,196
<b>ARO 4</b>	
Altamura	3,614
Cassano delle Murge	3,614
Gravina in Puglia	3,614
Grumo Appula	3,098
Poggiorsini	3,614
Santeramo in Colle	3,098



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Toritto	3,098
<b>ARO 5</b>	
Acquaviva delle Fonti	3,614
Adelfia	3,614
Casamassima	3,614
Gioia del Colle	3,098
Sammichele di Bari	3,614
Turi	3,098
<b>ARO 6</b>	
Alberobello	3,614
Castellana Grotte	6,196
Locorotondo	3,098
Noci	3,614
Putignano	3,614
<b>ARO 7 "Entrotterra Pianura"</b>	
Capurso	3,098
Cellamare	3,098
Noicattaro	3,098
Rutigliano	2,582
Triggiano	3,614
Valenzano	6,196
<b>ARO 8</b>	



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Conversano	3,614
Mola di Bari	6,196
Monopoli	6,196
Polignano a Mare	6,196
<b>Pr. BAT</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO 1</b>	
Barletta	3,614
Bisceglie	6,196
Trani	6,196
<b>ARO 2</b>	
Andria	6,196
Canosa di Puglia	6,196
Minervino Murge	6,196
Spinazzola	6,196
<b>ARO 3</b>	
Margherita di Savoia	6,196
San Ferdinando di Puglia	6,196
Trinitapoli	6,196
<b>Pr. BRINDISI</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO1 (Brindisi Ovest)</b>	



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Ceglie Messapica	<b>6,196</b>
Erchie	<b>3,614</b>
FrancaVilla Fontana	<b>6,196</b>
Latiano	<b>3,098</b>
Oria	<b>3,614</b>
San Michele Salentino	<b>3,614</b>
San Pancrazio Salentino	<b>3,614</b>
Torre Santa Susanna	<b>3,614</b>
Villa Castelli	<b>6,196</b>
<b>ARO2 (Brindisi Sud)</b>	
Brindisi	<b>6,196</b>
Cellino San Marco	<b>6,196</b>
Mesagne	<b>3,614</b>
San Donaci	<b>3,614</b>
San Pietro Vernotico	<b>6,196</b>
Torchiarolo	<b>6,196</b>
<b>ARO3 (Brindisi Nord)</b>	
Carovigno	<b>6,196</b>
Cisternino	<b>3,614</b>
Fasano	<b>6,196</b>
Ostuni	<b>6,196</b>
San Vito dei Normanni	<b>3,614</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

<b>Pr. FOGGIA</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO 1</b>	
Manfredonia	<b>6,196</b>
Mattinata	<b>6,196</b>
Monte Sant'Angelo	<b>6,196</b>
Vieste	<b>6,196</b>
Zapponeta	<b>3,614</b>
<b>ARO 2</b>	
Carapelle	<b>6,196</b>
Cerignola	<b>6,196</b>
Ordona	<b>6,196</b>
Orta Nova	<b>6,196</b>
Stornara	<b>6,196</b>
Stornarella	<b>6,196</b>
<b>ARO 3</b>	
Foggia	<b>6,196</b>
<b>ARO 4</b>	
Apricena	<b>3,614</b>
Chieuti	<b>6,196</b>
Lesina	<b>6,196</b>
Poggio Imperiale	<b>3,614</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Rignano Garganico	<b>6,196</b>
San Paolo di Civitate	<b>6,196</b>
San Severo	<b>6,196</b>
Serracapriola	<b>3,614</b>
Torremaggiore	<b>6,196</b>
<b>ARO 5</b>	
Cagnano Varano	<b>6,196</b>
Carpino	<b>6,196</b>
Ischitella	<b>6,196</b>
Isole Tremiti	<b>6,196</b>
Peschici	<b>6,196</b>
Rodi Garganico	<b>6,196</b>
San Giovanni Rotondo	<b>6,196</b>
San Marco in Lamis	<b>6,196</b>
San Nicandro Garganico	<b>6,196</b>
Vico del Gargano	<b>6,196</b>
<b>ARO 6</b>	
Carlantino	<b>6,196</b>
Casalnuovo Monterotaro	<b>3,614</b>
Casalvecchio di Puglia	<b>6,196</b>
Castelnuovo della Daunia	<b>6,196</b>
Celenza Valfortore	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Motta Monte Corvino	<b>6,196</b>
Pietra Monte Corvino	<b>3,614</b>
San Marco la Catola	<b>6,196</b>
Volturara Appula	<b>6,196</b>
Volturino	<b>3,614</b>
<b>ARO 7</b>	
Alberona	<b>6,196</b>
Biccari	<b>6,196</b>
Castelluccio Valmaggiore	<b>6,196</b>
Celle di San Vito	<b>6,196</b>
Faeto	<b>6,196</b>
Lucera	<b>6,196</b>
Orsara di Puglia	<b>6,196</b>
Roseto Valfortore	<b>6,196</b>
Troia	<b>3,614</b>
<b>ARO 8</b>	
Accadia	<b>6,196</b>
Anzano di Puglia	<b>3,614</b>
Ascoli Satriano	<b>6,196</b>
Bovino	<b>6,196</b>
Candela	<b>3,098</b>
Castelluccio dei Sauri	<b>3,614</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Deliceto	<b>3,614</b>
Monteleone di Puglia	<b>6,196</b>
Panni	<b>6,196</b>
Rocchetta Sant'Antonio	<b>3,614</b>
Sant'Agata di Puglia	<b>6,196</b>
<b>Pr. LECCE</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO 1 (ex ATO LE/1)</b>	
Campi Salentina	<b>3,614</b>
Guagnano	<b>3,614</b>
Novoli	<b>3,614</b>
Salice Salentino	<b>3,098</b>
Squinzano	<b>3,614</b>
Surbo	<b>3,098</b>
Trepuzzi	<b>3,614</b>
<b>ARO 2 (ex ATO LE/1)</b>	
Calimera	<b>6,196</b>
Caprarica di Lecce	<b>6,196</b>
Castri di Lecce	<b>6,196</b>
Cavallino	<b>6,196</b>
Lizzanello	<b>6,196</b>
Melendugno	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

San Cesario di Lecce	<b>3,614</b>
San Donato di Lecce	<b>6,196</b>
San Pietro in Lama	<b>6,196</b>
Vernole	<b>6,196</b>
<b>ARO 3 (ex ATO LE/1)</b>	
Arnesano	<b>3,614</b>
Carmiano	<b>3,614</b>
Copertino	<b>3,614</b>
Lequile	<b>3,614</b>
Leverano	<b>3,614</b>
Monteroni di Lecce	<b>6,196</b>
Porto Cesareo	<b>6,196</b>
Veglie	<b>6,196</b>
<b>ARO 4 (ex ATO LE/1)</b>	
Lecce	<b>6,196</b>
<b>ARO 5 (ex ATO LE/2)</b>	
Bagnolo del Salento	<b>6,196</b>
Cannole	<b>6,196</b>
Carpignano Salentino	<b>6,196</b>
Castrignano Dei Greci	<b>6,196</b>
Corigliano d'Otranto	<b>3,614</b>
Cursi	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Galatina	<b>3,098</b>
Martano	<b>6,196</b>
Martignano	<b>6,196</b>
Melpignano	<b>6,196</b>
Palmariggi	<b>6,196</b>
Sogliano Cavour	<b>6,196</b>
Soletto	<b>6,196</b>
Sternatia	<b>6,196</b>
Zollino	<b>6,196</b>
<b>ARO 6 (ex ATO LE/2)</b>	
Alezio	<b>3,614</b>
Aradeo	<b>3,614</b>
Collepasso	<b>3,098</b>
Galatone	<b>3,614</b>
Nardò	<b>3,614</b>
Neviano	<b>3,614</b>
Sannicola	<b>3,614</b>
Secli	<b>3,614</b>
Tuglie	<b>3,614</b>
<b>ARO 7 (ex ATO LE/2)</b>	
Andrano	<b>6,196</b>
Botrugno	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Castro	<b>6,196</b>
Cutrofiano	<b>6,196</b>
Diso	<b>6,196</b>
Giuggianello	<b>6,196</b>
Giurdignano	<b>6,196</b>
Maglie	<b>6,196</b>
Minervino di Lecce	<b>6,196</b>
Muro Leccese	<b>6,196</b>
Nociglia	<b>6,196</b>
Ortelle	<b>6,196</b>
Otranto	<b>6,196</b>
Poggiardo	<b>6,196</b>
San Cassiano	<b>6,196</b>
Santa Cesarea Terme	<b>6,196</b>
Sanarica	<b>6,196</b>
Scorrano	<b>6,196</b>
Spongano	<b>6,196</b>
Supersano	<b>6,196</b>
Surano	<b>6,196</b>
Uggiano La Chiesa	<b>6,196</b>
<b>ARO 8 (EX ATO LE/3)</b>	
Alessano	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Castrignano del Capo	<b>6,196</b>
Corsano	<b>6,196</b>
Gagliano del Capo	<b>6,196</b>
Morciano di Leuca	<b>6,196</b>
Patù	<b>6,196</b>
Salve	<b>6,196</b>
Tiggiano	<b>6,196</b>
Tricase	<b>6,196</b>
<b>ARO 9 (EX ATO LE/3)</b>	
Casarano	<b>6,196</b>
Matino	<b>6,196</b>
Miggiano	<b>6,196</b>
Montesano Salentino	<b>6,196</b>
Parabita	<b>6,196</b>
Ruffano	<b>6,196</b>
Specchia	<b>6,196</b>
<b>ARO 10 (EX ATO LE/3)</b>	
Acquarica del Capo Presicce	<b>6,196</b>
Taurisano	<b>6,196</b>
Ugento	<b>6,196</b>
<b>ARO 11 (EX ATO LE/3)</b>	
Alliste	<b>6,196</b>



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Gallipoli	6,196
Melissano	6,196
Racale	3,614
Taviano	6,196
<b>Pr. TARANTO</b>	<b>20% dell'ammontare del tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 (euro/tonnellata)</b>
<b>ARO/Comuni</b>	
<b>ARO 1</b>	
Taranto	6,196
<b>ARO 2</b>	
Crispiano	3,614
Laterza	3,614
Martina Franca	3,614
Mottola	3,614
Palagianello	3,614
Statte	6,196
<b>ARO 3</b>	
Castellaneta	6,196
Ginosa	3,614
Massafra	3,614
Palagiano	6,196
<b>ARO 4</b>	
Carosino	3,614



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

Foggiano	<b>3,098</b>
Grottaglie	<b>6,196</b>
Monteiasi	<b>3,614</b>
Montemesola	<b>2,582</b>
Monteparano	<b>3,614</b>
Roccaforzata	<b>6,196</b>
San Giorgio Jonico	<b>3,614</b>
San Marzano di San Giuseppe	<b>6,196</b>
<b>ARO 5</b>	
Avetrana	<b>6,196</b>
Fragagnano	<b>2,582</b>
Leporano	<b>6,196</b>
Lizzano	<b>6,196</b>
Manduria	<b>6,196</b>
Maruggio	<b>3,098</b>
Pulsano	<b>6,196</b>
Sava	<b>6,196</b>
Torricella	<b>6,196</b>

- resta fermo che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta con DGR n. 718 del 19/05/2020, la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, riconosciuta in via preventiva con il presente atto, non potrà essere applicata in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per



**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto si trovi nelle condizioni di non poter effettuare l'ordinario trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica;

- in tali ipotesi, come stabilito dalla Giunta con DGR n. 718 del 19/05/2020, Ager provvederà a dare comunicazione della carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, c. 40 della L. n. 549/1995 ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche - indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare l'ordinario ciclo di trattamento ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare l'ordinario trattamento e la data da cui il trattamento ordinario è stato ripristinato. Questa Sezione provvederà a rideterminare l'importo dovuto per l'anno 2020 entro il 30 giugno dell'anno successivo sulla scorta della certificazione riepilogativa trasmessa da AGER contenente la chiara evidenza per ciascun comune interessato delle variazioni intervenute presso gli impianti di trattamento, con riferimento all'intervallo di tempo e ai quantitativi di rifiuti a cui non è stato possibile applicare la tariffa ridotta.
- di annullare e sostituire con il presente provvedimento le precedenti determinazioni dirigenziali n. 79, 80, 81, 82, 83, 84 del 10.03.2020 e n. 117 del 23.04.2020 "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a tutti i comuni della Regione Puglia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020".

Il presente atto viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento, composto da n° 40 facciate, ed adottato in originale:

- sarà pubblicato nell'albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà trasmesso in copia ad Ager;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: [http://sit.puglia.it/portal/portale\\_orp](http://sit.puglia.it/portal/portale_orp);
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**

“Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia:  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente atto, composto da n° 40 facciate, è adottato in originale.

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Istruttore  
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione  
Ing. Giovanni Scannicchio